

14

adottorasse in legge, o medicina, e filosofia, o
adottorato, non esercitasse la propria professione
con tutta la decendenza di ciascuno d'essi, in infinito
ne potrà essere, all'habilita primicia, costituito, men-
tre non pagasse, scudi duecento all'erede pro tempore,
o essendo erede, all' eredita, & li mali spesi nello
studio: da investire in stabili, in ogni, e ciascun
caso, a pro dell' eredita, dalli ss. Eredi. ^{scudi} ~~scudi~~ ^{per} ~~per~~ ^{pro} ~~pro~~ ^{tem-} ~~tem-~~ ^{poro.} ~~poro.~~ Et se venisse impedito alli scolari, o eredi, il
portarsi allo studio, o l'adottorarsi, & occ. di guerra,
o di peste, e non d'altra, quantunque, argentissima
causa, uole il sig. Rettore si differisca l'andare,
ne tempi opportuni, et in tali accidenti, si potranno
obseruare li termini dell' eta, e del tempo pres-
critti al Dottorato, et il danaro, che si comulera in
tanto, col deposito, uole si rimetta in stabili, et unis-
chi all' eredita. Et caso, che li scolari differissero, &
lo spazio di due mesi, dalli predetti termini, prefissi
rispettuamente, & il principio de loro studi, di portarsi, a
qualche delle predeterminate eta, non piu potranno
godere del beneficio di questo instituto, & quest' anno,
e non haueranno irreueribilmente perduto, un anno di
beneficio, et il danaro, che doueuasi allo scolare, o scolari
douera rimettersi in stabili, et unire all' eredita, ecce-
tuato il danaro di due mesi, che sempre si douera
alli ss. Eredi. ^{scudi} ~~scudi~~ ^{per} ~~per~~ ^{pro} ~~pro~~ ^{tem-} ~~tem-~~ ^{poro.} ~~poro.~~
lascia & ragione per di Legato, che finita la linea
prima